



Tribunale di Bologna

DECR. 8

N. 33 PROV.

Il Presidente

- ritenuto che l'art. 9 del D.L. 1/2012 ha disposto l'abrogazione delle tariffe professionali del sistema ordinistico prevedendo che, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista venga determinato con riferimento ai parametri stabiliti con successivo decreto del ministro vigilante competente;
- ritenuto che, in attesa dell'emanazione del predetto decreto e degli emendamenti preannunciati dal Ministero della Giustizia volti ad introdurre una disciplina transitoria, è necessario fornire alcune indicazioni di massima per la liquidazione giudiziale dei compensi agli avvocati;
- ritenuto che nella liquidazione degli onorari da parte del giudice occorre riferirsi all'art. 2233 cod. civ., che detta i criteri da seguire nel caso in cui il compenso "non può essere determinato secondo le tariffe";

P.Q.M.

propone

- a) che le tariffe professionali abrogate possono continuare ad essere utilizzate dal giudice come *criterio orientativo primario* per la liquidazione equitativa del compenso al professionista tenuto conto dell'importanza dell'opera prestata e del decoro della professione;
- b) che, con gli adattamenti del caso, può adottarsi, nella liquidazione del compenso al professionista, la seguente motivazione:
"Le spese si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. 8.4.2004 n. 127, considerando che, in attesa della emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 9 D.L. 1/2012, le pur abrogate Tariffe Professionali mantengono comunque valenza di criterio orientativo per la liquidazione equitativa ex art. 2033 cod. civ.";
- c) che nel dispositivo il "compenso" va, tuttavia, liquidato globalmente, senza distinzione fra diritti ed onorari e conglobando nello stesso anche le spese forfettarie previste dalla tariffa professionale abrogata, fermo restando il potere discrezionale del giudicante;
- d) che, per quanto riguarda i decreti ingiuntivi, essendo i "compensi" attualmente in uso frutto di una specifica convenzione fra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, gli stessi continueranno ad essere emanati con le identiche modalità pattuite anche con riferimento, nella fase di liquidazione del

compenso, alla ripartizione fra "spese", "diritti", "onorari" e "spese forfettarie": ciò in conformità al disposto di cui all'art. 2233 cod. civ., che fa salvo, per l'appunto, l'accordo delle parti (nel caso attraverso i propri organi di rappresentanza);

- e) che, invece, allo stato, sembra doversi escludere la possibilità per gli avvocati di utilizzare il ricorso per ingiunzione ai sensi degli artt. 633 n. 2 e 636 c.p.c. per richiedere i compensi relativi alla propria attività professionale in assenza dell'opinamento della parcella da parte del Consiglio dell'Ordine, che svolgeva la funzione di controllo - e non di congruità - sulla rispondenza delle voci indicate in parcella a quelle previste dalla Tariffa professionale, attualmente abrogata;
- f) che, in tal caso, e riservando ulteriori approfondimenti sul punto ad un confronto con magistrati e Consiglio dell'Ordine, restano salvi, ovviamente, il ricorso alla procedura ingiunzionale ove si provveda alla produzione di alternativa "prova scritta", ovvero alla procedura ex art. 28 L. 794/1942, attualmente regolamentata secondo lo schema procedurale di cui all'art. 702 bis c.p.c.;
- g) che nell'ambito delle opposizioni a precetto, aventi ad oggetto la debenza o meno di alcune voci afferenti l'attività dell'avvocato, si ritiene che detti motivi implicitamente contengano anche contestazione di congruità dell'importo finale richiesto, che potrà essere liquidato in base ai criteri sopra indicati;
- h) che i criteri per la liquidazione di cui sub a), sub b) e sub c) saranno applicabili, con i previsti limiti e decurtazioni di legge, anche con riguardo alle note spese depositate *nei procedimenti penali* dalla parte civile e dal responsabile civile e nelle parcelle relative all'assistenza con patrocinio a spese dello Stato, *sia nei giudizi civili che nei giudizi penali*, nonché in quelle relative alle prestazioni di attività difensiva svolte dagli avvocati, quali difensori d'ufficio, nei casi di cui all'art. 32 disp. att. c.p.p.;
- i) che le indicazioni che precedono debbono ritenersi meramente provvisorie e suscettibili di integrazioni a seguito di ulteriori confronti con i magistrati e con il Consiglio dell'Ordine forense.

Si comunichi a tutti i magistrati della Sede centrale e delle Sezioni distaccate, alle Cancellerie della Sede centrale e delle Sezioni distaccate, al Dirigente Amministrativo, agli Uffici del giudice di pace del circondario, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Si porti, altresì, a conoscenza del Presidente della Corte d'Appello di Bologna.

Bologna, 16.2.2012

Il Presidente
(Dott. Francesco Scutellari)
